



**Autorità d'Ambito  
A.T.O. n° 3 – MESSINA**

Repubblica Italiana



Regione Siciliana



**CONFERENZA DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE n° 3 – MESSINA**

**Proposta di Deliberazione \_\_\_\_ del 29/12/2011**

**Oggetto:** **Approvazione dello Schema dello Statuto della Società Consortile per azioni "Compagnia delle Acque Pubbliche per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Messina S.C.P.A.", da costituire quale soggetto gestore del S.I.I. nell' A.T.O. n.3 Messina. Determinazione delle Quote sociali ed approvazione della relativa ripartizione**

**LA CONFERENZA D'AMBITO**

- Vista** la Legge n° 36/94;
- Richiamato** l'art.69 della L.R.n.10/99 con la quale la Regione Siciliana ha recepito la suddetta normativa statale;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione n° 209/2001 con il quale sono state definite le modalità di costituzione degli Ambiti territoriali Ottimali nella Regione Siciliana.
- Vista** la Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra enti locali ricadenti nell'A.T.O. n° 3 – Messina con la quale è stata istituita l'Autorità d'Ambito.
- Visto** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Segreteria Tecnica Operativa approvato dalla Conferenza d'Ambito in data 17/04/2003.
- Visto** il D.lgs. n. 152/2006;
- Considerato** che l'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 2008 n. 20 dispone:  
*"Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, è autorizzato a commissariare le Autorità d'ambito di Messina e Trapani che non hanno individuato il soggetto unico gestore del Servizio idrico integrato, anche al fine di coordinare gli interventi infrastrutturali riguardanti lo stesso servizio. Il Commissario, entro centottanta giorni dalla nomina, pubblica il bando di gara per l'affidamento del servizio ovvero provvede all'affidamento in house secondo le modalità di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni".*
- Vista** la deliberazione n.3 della Conferenza d'Ambito del 31/03/2009 avente come oggetto *"Revoca delibera n. 1 del 23/05/2006 e scelta delle modalità di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di questo Ente d'ambito"*.

**Considerato** che con la deliberazione anzidetta la Conferenza d'Ambito ha deciso di: 1) revocare la precedente delibera n° 1 del 23 maggio 2006 del Commissario Avv. Giovanni Immordino, nella parte inerente l'affidamento a privati della gestione del servizio idrico integrato e dei conseguenti atti a ciò collegati; 2) di ripristinare le delibere della conferenza dei sindaci n. 1 del 9 giugno 2005, n. 2 del 24 giugno 2005, n. 3 del 24 giugno 2005 e n. 4 del 27 settembre 2005, con le quali si era, tra l'altro, deciso di affidare la gestione del S.I.I. ad una società a capitale interamente pubblico, ne era stato approvato lo statuto ed era stata determinata la ripartizione delle quote sociali;

**Considerato** che in seno alle delibera n. 3/2009 l'assemblea dei sindaci si è così espressa

(...)

“ Considerato

- (...)
- che la situazione attuale è la seguente:
  - (...)
  - l'ATO 3 aveva lungamente approfondito la questione dell'affidamento *in house*, prima di adottare le delibere nn. 1, 2, 3, e 4 del 2005, avvalendosi dei pareri e del contributo di esperti;
  - l'ATO 3 ritiene che l'affidamento *in house providing* continui a costituire, nel caso di specie la soluzione ottimale;
  - (...)
- che revocando la delibera commissariale - la quale, a propria volta, aveva eliminato gli effetti delle delibere precedenti (volte alla costituzione della società pubblica) - si impedisce alla stessa di produrre ulteriori effetti e si consente, così, alle anzidette delibere n. 1 del 9 giugno 2005, n. 2 del 24 giugno 2005, n. 3 del 24 giugno 2005 e n. 4 del 27 settembre 2005 di riacquistare efficacia;
- che la revoca del provvedimento commissariale di revoca, comporta dunque il ripristino delle su citate delibere revocate dal Commissario;

(...)

- che l'ATO, valutata la situazione attuale, ritiene tuttora più confacente all'interesse pubblico l'affidamento *in house*, atteso, tra l'altro, che una società pubblica - considerate le profonde differenze territoriali esistenti nell'ambito dell'ATO e la necessità di procedere ad investimenti diversificati - a differenza di un gestore privato, è meglio in grado di assicurare il contenimento della tariffa e cioè un minor costo del servizio, a tutto vantaggio dell'utenza;
- (...)
- che, pertanto, non sussistono ostacoli ad un provvedimento di revoca della revoca commissariale con efficacia conservativa delle citate delibere nn. 1, 2, 3 e 4 del 2005;
- che il presente provvedimento di revoca ripristinatoria è infatti coerente col principio della conservazione degli atti;
- (...)
- che occorre procedere alla definizione in concreto ed in dettaglio - e cioè sul piano operativo - della modalità di affidamento di cui alle citate delibere nn. 1, 2, 3 e 4 del 2005, che tenga conto delle norme e disposizioni nel frattempo sopravvenute e delle recenti pronunzie della Corte di Giustizia e del Giudice Amministrativo.

(...)

## LA CONFERENZA D'AMBITO, ALL'UNANIMITA':

### DELIBERA

1. Revocare la precedente delibera n° 1 del 23 maggio 2006 del Commissario Avv. Giovanni Immordino, nella parte inerente l'affidamento a privati della gestione del servizio idrico integrato e dei conseguenti atti a ciò collegati.
2. riconoscere alla presente deliberazione efficacia ripristinatoria e conservativa delle su citate delibere n. 1 del 9 giugno 2005, n. 2 del 24 giugno 2005, n. 3 del 24 giugno 2005 e n. 4 del 27 settembre 2005 la quali devono, pertanto considerarsi vigenti ad ogni effetto di legge;
3. (...);
4. dare mandato alla S.T.O. di porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali connessi all'attuazione della presente deliberazione. "

**Vista** la deliberazione della Conferenza d'Ambito n.6 del 03/12/2009 con la quale l'Assemblea dei Sindaci ha avviato le procedure per l'individuazione di un esperto per la relazione da sottoporre all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato funzionale alla costituzione di una "Società in house" per la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ato n.3 di Messina;

**Viste** le lettere dell'Ass. Regionale LL.PP. Servizio VIII Risorse Idriche prot. n. 4197 del 23.01. 2009; prot.. n. 24904 del 07.04.2009; prot, n. 58406 del 10.9.2009; prot. n. 14286 del 19.02.2010, con le quali l'Assessorato Regionale ai LL.PP. ha reiterato l'invito a definire le procedure per l'affidamento del S.I.I.;

**Vista** la nota prot, n. 1300 del 24.12.2009 del Presidente dell'ATO Idrico n. 3 On.le Giovanni Ricevuto che invita il Dirigente Responsabile della STO ad avviare la procedura per l'individuazione del soggetto al quale conferire l'incarico per "l'analisi del mercato" e nella redazione della "relazione contenente gli esiti della predetta verifica" di cui all'art. 23 bis comma 4° D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito in L. dall'art. 1,comma 1 della L. 6.8.2008 n. 133 e successive modifiche ed integrazioni.

**Visto** l'art. 1 del DPR 18 luglio 2011 n.113, che ha dato atto dell'avvenuta abrogazione referendaria dell'art. 23 *bis* del D.L.n. 112/2008, con., con modificazione in l. n. 133/2008 e s. m. e i.;

**Vista** la determinazione n. 91 del 20/06/2011, che ha revocato in autotutela la determinazione n.78 del 10/05/2011 avente ad oggetto: "Approvazione procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico consistente": 1) nello svolgimento dell'analisi di mercato di cui all'art.23 bis comma 4 DL112 /2008; 2) nella redazione della " Relazione contenente gli esiti della predetta verifica"; 3) nello svolgimento di ogni altra analisi di mercato prescritta da norme di legge e/o di Regolamenti in materia di servizi pubblici locali";



**Considerato** che si è dovuto procedere alla revoca anzidetta a seguito dell'esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011, che ha abrogato la norma succitata che subordinava l'affidamento in "house" della gestione del SII al parere preventivo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

**Visto** il verbale della Conferenza dei Responsabili dei Comprensori dell'ATO n. 3 Messina, tenutasi presso la sala giunta della Provincia Regionale di Messina il 23.3.2011, nel corso della quale si è stabilito di individuare dei rappresentanti comprensoriali dotati di carisma e competenza, che supportassero l'attività decisionale dei Sindaci dei Comuni, sovrintendendo alla stesura dello Statuto a garanzia e salvaguardia delle esigenze di ogni comprensorio.

**Vista** la Determinazione n. 113 del 21/07/2011, avente ad oggetto: "Istituzione "Gruppo di Lavoro Tecnico" per predisposizione Bozza Statuto "Società in House" per la gestione del S.I.I. ATO n. 3 Messina";

**Considerato** che il "Gruppo di lavoro Tecnico" è stato costituito per accelerare l'attività istruttoria necessaria per la predisposizione dello schema di Statuto della costituenda Società in House il cui contenuto deve essere sottoposto alla approvazione della Conferenza dei Sindaci dell'ATO n. 3 e dei Consigli Comunali;

che il Gruppo di lavoro costituito all'uopo si è riunito nei giorni 26/07/2011, 15/09/2011, 19/10/2011, 25/11/2011, 30/11/2011, 15/12/2011, fornendo alla Segreteria Tecnico Operativa un supporto tecnico di elevata professionalità;

che il Gruppo anzidetto, sotto la guida del Prof. Avv. Dario Latella, ha predisposto ed ultimato lo schema di Statuto della Compagnia delle Acque Pubbliche per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Messina S.C.P.A.- e cioè della società interamente pubblica alla quale affidare la gestione del S.I.I. dell'Ambito Territoriale Ottimale n°3 - recependo tutte le istanze e suggerimenti provenienti dai Sindaci Capi Comprensori che a loro volta avevano formalmente designato i componenti del Gruppo di lavoro;

**Considerato** che la costituzione di una Società a capitale interamente pubblico, partecipata dagli Enti Locali convenzionati, non è più procrastinabile atteso che esiste il pericolo di un ulteriore commissariamento dell'Autorità d'Ambito n.3 di Messina e la conseguente perdita, della capacità decisionale in ordine all'affidamento del SII;

**Ritenuto** che per effetto del referendum abrogativo è venuto meno l'art. 23 *bis* del D.L. n. 112/2008;

che, di contro, l'abrogazione della norma anzidetta - come ha statuito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011 - non implica, da un lato, la reviviscenza di quelle dalla medesima abrogate, e segnatamente dell'art. 113, comma 5° TUEL

e dell'art. 150 D.Lgs. n. 152/2006, mentre, dall'altro, comporta *"l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (...) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica."*

**Considerato** che l'affidamento in house del SII è conforme ai principi del Diritto Comunitario;

**Visto** l'art. 21 della L. reg. 5 aprile 2011 n. 5, in forza del quale la possibilità di gestire un servizio pubblico locale, avvalendosi di aziende speciali o istituzioni è riservata esclusivamente ai servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;

**Considerato** che, di contro, il S.I.I. costituisce pacificamente *"servizio di rilevanza economica"* (da ultimo, Corte Cost. 15 giugno 2011 n. 187);

**Richiamato** il su citato art. 1 della l.reg. n. 20/2008;

**Visto** l'art. 4, comma 34° del D.L. 138/2011 convertito nella L.148/2011 che dispone l'applicazione dei soli commi dal 19 al 27 del medesimo art. 4 (inerenti le incompatibilità ed i divieti in materia di gestione dei servizi pubblici locali) al servizio idrico integrato;

**Ritenuto** che la forma di gestione in house, è ancora oggi la forma di gestione più confacente all'interesse pubblico ed alle esigenze del territorio, che attualmente è caratterizzato da una pluralità di gestioni molto frammentate, molte delle quali in economia ed alcune affidate a Gestori pubblici, per cui meglio si adatta ad un Gestore totalmente controllato dagli enti locali, che non essendo terzo rispetto agli stessi (bensì in rapporto di immedesimazione organica) non si troverebbe in posizione conflittuale; a ciò si aggiunge che la forma di gestione in house è l'unica revocabile e modificabile in ogni tempo, e sempre senza conflittualità e contenzioso col soggetto totalmente controllato dagli enti locali dell'ambito;

che la gestione del SII tramite una società a partecipazione interamente pubblica appare la più confacente all'interesse pubblico, dal momento che è in grado di valutare le specifiche esigenze del territorio dell'Ambito Ottimale n. 3, il quale presenta delle peculiarità, non ultima la coesistenza di più bacini imbriferi, un'estensione di 3.247 Km<sup>2</sup>, raccoglie ben 108 comuni di cui solo 3 sopra i 30.000 abitanti, N° 8 sopra i 10.000, n° 49 sotto i 2.000 abitanti, ed anche in considerazione del fatto che il Progetto Conoscenza aggiornato ha evidenziato l'esistenza di una grande frammentazione delle infrastrutture e delle attività di gestione che fanno capo a numerosi piccoli centri a loro volta suddivisi in frazioni spesso lontane tra loro; nella considerazione che il territorio provinciale è diviso in due versanti - Tirrenico e Jonico - con una sola disagiata strada di comunicazione interna tra i due versanti, è racchiuso tra l'Appennino (monti Peloritani e Nebrodi) ed il mare e che la viabilità principale si sviluppa solo lungo le coste per poi raggiungere i centri interni con pennelli secondari, si ha una viabilità a pettine che rende più onerosi i controlli delle infrastrutture e la

stessa gestione a meno che non si disponga di una rete interna di servizi che possa essere più ampiamente dislocata sul territorio; tale struttura gestionale mal si addice ad una forma privata di gestione che ridurrebbe le sedi operative accentrandone le strutture a riducendo le attività e quindi i servizi periferici.

che tale forma di gestione è tanto più opportuna e confacente all'interesse pubblico dell'AATO di Messina, nella attuale fase di incertezza normativa, dopo l'abrogazione referendaria dell'art.150 del D. Lgs. n. 152/2006 nella parte in cui prevedeva l'adeguata remunerazione del capitale investito. Infatti la società in house, essendo soggetta a totale controllo pubblico, può operare anche rinunciando alla distribuzione di dividendi ai soci, e destinando perciò maggiori risorse agli investimenti, e/o riducendo le tariffe all'utenza, diversamente da un concessionario privato per il quale è essenziale la percezione di un utile;

**Visto** lo schema di Statuto della costituenda Società consortile per azioni denominata "**Compagnia delle Acque Pubbliche per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Messina S.C.P.A.**" predisposto dalla S.T.O. avvalendosi dell'opera del su indicato "Gruppo di Lavoro Tecnico";

**Ritenuto** che l'anzidetto schema di Statuto presenta i requisiti previsti dalla vigente normativa comunitaria in tema di affidamento in house del servizio in quanto:

1. la società è interamente partecipata da Enti Locali;
2. assicura espressamente agli Enti soci l'esercizio, sulla società, di "un controllo analogo" a quello esercitato sui propri uffici, come si evince anche dagli articoli 23, 24 e 25 dello schema;
3. la società realizza la parte più importante della propria attività in favore dei soci.

**Ritenuto** che il predetto schema di Statuto possiede tutti i requisiti di legge che consentono di approvarlo come Statuto della costituenda Società in house;

che è coerente alla volontà in precedenza espressa dalla conferenza dei Sindaci di affidare la gestione del SII ad una società interamente pubblica partecipata dagli Enti locali esistenti nell'Ambito, che esercitano su di essa il controllo analogo;

che lo schema è stato redatto tenendo anche conto delle esigenze espresse dai Comuni ed approfondite nel corso dei lavori del "Gruppo di lavoro Tecnico";

che l'adozione dello schema anzidetto - quale Statuto della costituenda società consortile per azioni - costituisce presupposto indefettibile per l'affidamento in concessione dall'Autorità d'Ambito n.3 di Messina della gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato dei Comuni facenti parte dell'ATO n.3 alla costituenda società;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere all'approvazione dello schema di Statuto relativo alla Società in oggetto;



**Ritenuto** altresì di approvare la determinazione delle quote sociali e la ripartizione delle stesse, quali risultano dallo schema medesimo e dal prospetto allegato al presente provvedimento;

**Visto** il primo punto all'o.d.g.


Tutto ciò premesso e considerato

**DELIBERA**

- 1) Approvare lo schema di Statuto della Società Consortile per Azioni **"Compagnia delle Acque Pubbliche per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Messina S.C.P.A."**, da costituire quale soggetto gestore del S.I.I. dell'Ambito territoriale dell'ATO n° 3 - Messina, schema che si allega sub lettera "A" alla presente deliberazione, perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.
- 2) Approvare la ripartizione delle quote sociali così come determinate e riportate nello schema dello Statuto e nel prospetto che si allega sub lettera "B" alla presente deliberazione perché ne costituisca parte integrale e sostanziale.
- 3) Impegnare ciascun Ente locale convenzionato ad approvare nei rispettivi Consigli Comunali lo schema dello Statuto della "Compagnia delle Acque Pubbliche per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Messina S.C.P.A.", da costituire quale soggetto gestore del S.I.I. dell'Ambito territoriale dell'ATO n° 3 - Messina.
- 4) Dare mandato alla S.T.O. di porre in essere gli adempimenti connessi all'attuazione della presente deliberazione.


**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.T.O.**

*Avv.to Giuseppe Santalco*



**IL PRESIDENTE ENTE D'AMBITO**

*On.le Giovanni Cesare Ricevuto*



**Addì** 19 DIC. 2011

**PARERE REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.12 della L.R. 23/12/2000 N. 30 ,SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della superiore deliberazione.**

**Addì** 19 DIC. 2011

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.T.O.**

*Avv.to Giuseppe Santalco*



**STATUTO**  
**COMPAGNIA DELLE ACQUE PUBBLICHE**  
**PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**  
**NELLA PROVINCIA DI MESSINA S.C.P.A.**

**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**Articolo 1**  
**Denominazione e scopo**

E' costituita una Società consortile per azioni denominata "**Compagnia delle Acque Pubbliche per la gestione del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Messina s.c.p.a.**", che potrà utilizzare la denominazione in forma abbreviata "**Compagnia delle Acque Pubbliche s.c.p.a.**".

La Società è a capitale interamente pubblico, non persegue scopo di lucro ed è sottoposta al "controllo analogo congiunto" degli Enti soci.

La Società opera mediante il modello del c.d. *in house providing*, quale affidataria in via diretta dei servizi inerenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato per i Comuni della provincia di Messina, facenti capo all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O. 3), a sua volta istituita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della Legge n° 36 del 1994, recepita con la Legge Regionale 27.04.1999 n° 10, ed in attuazione del Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 7.08.2000.

**Articolo 2**  
**Sede della Società e domicilio dei Soci**

1. La Società ha sede in Messina e potrà costituire sedi secondarie, filiali o uffici di rappresentanza nel territorio della Provincia di Messina.
2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa

all'atto della sottoscrizione del capitale sociale sociale. In mancanza di indicazione, si farà riferimento alla sede legale dell'Ente socio.

### **Articolo 3**

#### **Oggetto sociale**

1. La Società ha per oggetto sociale esclusivo la gestione del Servizio Idrico Integrato, e la realizzazione di opere ad esso connesse da svolgersi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Messina, per conto degli Enti locali soci che esercitano il "controllo analogo congiunto".

2. Per il conseguimento del suo oggetto sociale, la Società potrà svolgere le seguenti attività:

- erogazione del servizio acquedottistico, fognario e depurativo;
- progettazione, costruzione e gestione di impianti connessi al ciclo integrato delle acque, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, disinfezione, potabilizzazione, dissalazione, adduzione, stoccaggio e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, di impianti di affinamento e di riutilizzo delle acque reflue depurate ed ancora delle opere ed impianti funzionali alle stesse;
- gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche, anche in collaborazione con l'Università degli Studi di Messina;
- servizi di riscossione della tariffa e attività di liquidazione e accertamento;
- gestione, in nome e per conto dell'Autorità d'Ambito, di tutte le pratiche amministrative connesse alle concessioni ed autorizzazioni all'uso delle risorse idriche, nonché alle autorizzazioni allo scarico per gli impianti di depurazione, alla costruzione e gestione di discariche e/o impianti di trattamento per i fanghi provenienti dai depuratori ove compatibile con la disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
- attività di autotrasporto, al fine di adempiere agli scopi societari;
- gestione di impianti, anche a tecnologia complessa e, in genere, gestione dei

servizi di pertinenza dei Comuni, prestazione di servizi tecnici, amministrativi e contabili, tutti in quanto coerenti con la gestione del Servizio Idrico Integrato;

- spurgo di pozzi neri, trasporto e smaltimento fanghi esclusivamente nel territorio di pertinenza dell'Autorità d'Ambito, il tutto ove compatibile con la disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

- progettazione, realizzazione di impianti da fonti di energia rinnovabile inerenti e funzionali al Servizio Idrico Integrato, inclusa la vendita della energia residuale e la gestione delle attività e dei rapporti con le Autorità e i soggetti preposti, con assunzione del rischio del mancato risparmio a proprio carico.

4. Previo accertamento, debitamente attestato dal Direttore Generale, dell'impossibilità di eseguire direttamente con le strutture proprie e/o dei propri consorziati o con convenzionamenti con gli Enti Pubblici all'uopo preposti dalla legge (ARPA, AUSL, e altri) e con l'Università, la società potrà affidare in appalto a terzi nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e delle leggi regionali in materia, lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed in generale l'esecuzione di opere e l'acquisizione di forniture e di servizi anche di progettazione.

5. I servizi svolti per l'Autorità d'Ambito territoriale Ottimale n° 3 Messina, devono costituire la parte prevalente delle attività complessivamente svolte dalla società. Essi verranno regolati da una o più Convenzioni di servizio, nonché - ove necessario - da disciplinari, regolamenti e protocolli di intervento, il tutto predisposto a tal fine dall'ATO n° 3 Messina ai sensi dell'art. 151 della Legge n°152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

6. La società, previa autorizzazione dell'Autorità d'Ambito, può gestire, per conto dei Comuni soci, altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili e connessi, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale, che saranno regolati da una o più convenzioni di servizi.

7. La Società potrà inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinenti o connessi alle attività di cui sopra, nessuna esclusa, ivi compreso lo studio, la richiesta di consulenza esterna, la progettazione, la

realizzazione di impianti specifici, il servizio di laboratorio per il controllo delle attività inerenti alla prestazione dei servizi pubblici di propria competenza.

8. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari e, inoltre, potrà compiere - in via non prevalente e del tutto accessoria o strumentale e, comunque, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico - operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, Società od Enti controllati e/o collegati per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, il tutto nei limiti della vigente normativa.

9. La Società potrà svolgere tutte le attività di cui all'oggetto sociale anche avvalendosi degli apporti di opera e/o servizi da parte degli Enti locali soci, richiedendo loro l'esecuzione di prestazioni accessorie e/o avvalendosi dei servizi resi da Società o Enti sottoposte alla direzione, al coordinamento ed al controllo analogo dei medesimi Enti locali soci. In ogni caso, l'affidamento diretto di servizi a tali Società o Enti dovrà avvenire nei termini di legge, previa autorizzazione dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ed approvazione, da parte del Consiglio di Sorveglianza, degli atti che regoleranno il rapporto.

10. Fuori dai rapporti convenzionali di cui all'art. 151, L. n. 152/2006 e s.m.i., la Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, le Aziende sanitarie, le Università nonché gli altri enti pubblici e può stipulare con essi convenzioni.

11. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti degli Enti Locali soci, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, pubblicità, parità di trattamento e pareggio di bilancio.

12. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, ai costi sostenuti per consulenze esterne ed agli incarichi attribuiti a vario titolo a soggetti esterni.

13. La Società non può svolgere le proprie attività al di fuori del proprio ambito

territoriale di riferimento A.T.O. n° 3 Messina, e comunque non può partecipare a procedure ad evidenza pubblica, né conseguire affidamenti di servizi da parte di enti non soci e non facenti parte dell' A.T.O. n° 3 Messina.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
2. Costituisce causa statutaria di scioglimento anticipato della Società (art. 2484 n. 7, c.c.) la cessazione dell'affidamento diretto dei servizi da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale.
3. In tal caso, l'organo amministrativo della Società convocherà senza indugio l'Assemblea dei soci per l'accertamento della causa di scioglimento e la decisione in ordine alla liquidazione della Società.

#### **TITOLO II**

##### **CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI**

#### **Articolo 5**

##### **Capitale sociale**

1. Il capitale sociale iniziale è fissato in Euro 1.000.000,00 (un milione) suddiviso in n. 1.000 (mille) azioni di valore nominale pari ad Euro 1.000,00 (mille) cadauna.
2. In fase di costituzione della Società, le azioni verranno ripartite secondo la seguente assegnazione, quale risultante dalla delibera adottata dall'Assemblea dei Comuni aderenti alla Convenzione n.2 del del 24.6.2005.  
  
n. 1 azione (euro 1.000 = 0,1%) per ciascuno dei Comuni sino a 1.000 abitanti;  
n. 2 azioni (euro 2.000 = 0,2%) per ciascuno dei Comuni sino a 2.000 abitanti;  
n. 3 azioni (euro 3.000 = 0,3%) per ciascuno dei Comuni sino a 5.000 abitanti;  
n. 6 azioni (euro 6.000 = 0,6%) a ciascuno dei Comuni sino a 10.000 ab.;

- n. 7 azioni (euro 7.000 = 0,7%) a ciascuno dei Comuni sino a 30.000 ab;
  - n. 10 azioni (euro 10.000 = 1%) a ciascuno dei Comuni sino a 50.000 ab;
  - n. 20 azioni (euro 20.000 = 2%) al Comune di Messina.
  - n. 5 azioni (euro 5.000 = 0,5%) per la Provincia Regionale di Messina;
3. La quota di capitale non sottoscritta in sede di costituzione verrà ripartita fra i soci costituenti fino alla concorrenza del minimo stabilito dal superiore comma 1 e dividendola fra gli stessi secondo le percentuali indicate dal comma 2.
4. Il capitale sociale verrà progressivamente aumentato secondo le risultanze del Piano d'Ambito approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO n. 3 - Messina.
5. Per tutta la durata della Società, il capitale apparterrà interamente agli Enti locali soci, che ricadono nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Messina ed esercitano su di essa il controllo analogo congiunto.
5. Per i primi tre anni dalla costituzione della Società, le partecipazioni azionarie non possono formare oggetto di trasferimento neanche fra gli Enti soci, fatto salvo il caso di trasferimento finalizzato a consentire l'ingresso nel capitale di Comuni che non hanno partecipato alla costituzione della Società e sempre nel rispetto dei criteri di cui al superiore comma 2.
6. Decorso tale periodo, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8, ciascuno degli Enti soci potrà liberamente cedere la propria partecipazione sociale ad uno o più fra gli altri soci, oppure anche in favore di altri enti locali compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale, il tutto sempre nel rispetto dei criteri di cui al superiore comma 2.

## **Articolo 6**

### **Variazioni del capitale sociale**

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con le modalità e nei termini da questa stabiliti, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto degli articoli 5 e 8 del presente statuto.

2. Nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni già in circolazione ed anche mediante l'emissione di azioni con prestazioni accessorie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2345 del codice civile.
3. In sede di aumento del capitale sociale, gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute, così come rilevabile dal libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale.
4. Qualora l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, potrà essere escluso o limitato con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 2441 del c.c.
5. Deve considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la condizione di totale configurazione pubblica del capitale sociale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in divieto della previsione di cui al secondo comma dell'art.5.

#### **Articolo 7**

##### **Azioni**

1. Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili. Ogni azione ordinaria attribuisce un voto. Il Consiglio di gestione stabilirà il contenuto delle prestazioni inerenti alla azioni eventualmente emesse ai sensi dell'art. 2345 c.c.

#### **Articolo 8**

##### **Trasferimenti delle azioni e prelazione**

1. Fermi restando i limiti previsti all'art. 5, ed i diritti dei Comuni facenti parte

dell'ambito che non abbiano acquisito le azioni in sede di costituzione della società, l'Ente socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni o diritti di opzione, dovrà prima offrirli agli altri soci i quali hanno diritto di acquistarli, con preferenza rispetto agli Enti locali terzi, ciascuno in proporzione alle azioni da loro già possedute.

2. In tal caso, il socio deve comunicare al Consiglio di gestione, mediante lettera raccomandata, la volontà di trasferire le proprie azioni o diritti di opzione e, entro i successivi 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento, il Consiglio deve darne comunicazione agli altri soci, sempre a mezzo lettera raccomandata.

3. I soci che intendono concorrere all'acquisto delle azioni o dei diritti di opzione offerti in prelazione devono comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale loro volontà al Consiglio di gestione e al socio cedente entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma che precede.

4. Scaduto tale ultimo termine senza che gli altri soci abbiano manifestato la loro volontà di acquistare, il socio offerente potrà trasferire le sue azioni o diritti di opzione ad altri Enti locali ricadenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Messina.

5. Qualora più soci abbiano manifestato la volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in prelazione, gli stessi saranno ripartiti in proporzione al numero di azioni da essi già possedute.

6. La differenza non ripartibile sarà invece assegnata mediante sorteggio.

7. L'efficacia, nei confronti della Società, dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione è comunque subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di gestione, delle condizioni previste dall'articolo 5 del presente statuto.

8. Nel caso di trasferimento di azioni o di diritti di opzione in violazione delle condizioni di cui al sopra ricordato articolo 5 del presente statuto, l'acquirente non avrà comunque diritto di essere iscritto nel libro dei soci, né sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

**Articolo 9**

**Recesso**

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;

b) la trasformazione della Società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'art. 2437, 2° comma c.c. ovvero dallo statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

h) la modifica dello statuto, quando comporti il venir meno delle condizioni per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

2. Non compete il diritto di recesso ai soci, che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

3. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

4. La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

5. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua documentata conoscenza da parte del

socio.

6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

7. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

8. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

10. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso sulla base degli elementi dell'attivo e del passivo iscritti in bilancio senza tener conto di alcuna rettifica.

11. Il valore di liquidazione è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del Consiglio di sorveglianza e dell'organo di revisione contabile.

12. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea. A tal fine un prospetto di valutazione deve essere depositato presso la sede della Società a cura del Consiglio di amministrazione e ciascun socio ha diritto di prenderne visione e ottenerne copia.

13. L'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. In caso di emissione ai sensi dell'art. 2420 bis c.c. di obbligazioni convertibili, che dovranno essere necessariamente collocate presso Enti locali ricadenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Messina, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci sulla base del rapporto di cambio.

14. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a 30

(trenta) giorni e non superiore a 90 (novanta) giorni dal deposito dell'offerta.

15. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte.

16. In caso di mancato collocamento entro 30 (trenta) giorni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3 c.c., salvi gli obblighi di riduzione del capitale.

#### **Articolo 10**

##### **Prestito obbligazionario e strumenti finanziari**

1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2410 codice civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

2. L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti diversi dai conferimenti nel capitale sociale - realizzati dai soci -, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei diritti indicati nella deliberazione di emissione.

3. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma non sono trasferibili.

#### **TITOLO III**

##### **ORGANI DELLA SOCIETÀ - ASSEMBLEA -**

##### **CONSIGLIO DI GESTIONE - CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA**

#### **Articolo 11**

##### **Organi della Società**

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di gestione;
- c) il Consiglio di sorveglianza.

2. Ai soli fini della disciplina sul controllo analogo congiunto esercitato dagli Enti soci sulla Società, ed espressamente disciplinato nell'art. 25, è previsto che il Consiglio di sorveglianza deliberi in ordine alle operazioni strategiche e ai piani, industriali e finanziari della Società predisposti dal Consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti, il tutto secondo quanto stabilito dall'art. 2409-terdecies, com. 1, lett. f-bis), del codice civile.

## **Articolo 12**

### **Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.
2. Fatte salve specifiche disposizioni di legge, il rappresentante dell'Ente socio che partecipa all'Assemblea deve considerarsi munito di tutti i poteri richiesti per deliberare sulle materie di competenza dell'Assemblea ordinaria e/o straordinaria.
3. Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio mediante conferimento di apposita delega scritta e secondo le disposizioni di legge. In deroga a quanto previsto dall'art. 2372 c.c., la rappresentanza potrà essere conferita soltanto per singole assemblee, ma produce effetto anche per le successive convocazioni.
4. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.
5. Le deliberazioni sono adottate per alzata di mano, o con altra modalità, comunque palese, anche elettronica, eventualmente proposta dal Presidente, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

**Articolo 13**

**Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di gestione.
2. La riunione è convocata nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, purchè nel territorio della provincia di Messina, osservate le disposizioni dell'art. 2366 c.c.
3. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso comunicato ai soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non potrà tuttavia tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.
4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
5. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
  - a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

6. Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

7. Il verbale dell'Assemblea, anche se nella forma dell'atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione degli obblighi di deposito o pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle assemblee dei soci.

#### **Articolo 14**

##### **Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

2. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

a) la nomina e la revoca dei consiglieri di sorveglianza;

b) la determinazione sulla indennità del Presidente del Consiglio di sorveglianza;

c) la deliberazione sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;

d) la nomina e la revoca del Presidente e dei consiglieri di gestione;

e) la determinazione del compenso dei consiglieri di gestione secondo la normativa vigente.

f) la deliberazione sulla responsabilità dei consiglieri di gestione;

g) ai sensi dell'art. 2364-bis, co. 1 n. 5), c.c., nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, determinandone altresì il compenso;

h) la nomina e la revoca della Società di revisione o del revisore incaricati del controllo contabile;

i) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'Assemblea, fra cui l'eventuale adozione di un regolamento dei lavori Assembleari.

3. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

a) le modificazioni dello statuto, salvo quanto attribuito dal presente statuto alla competenza del Consiglio di gestione o del Consiglio di sorveglianza;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c) l'emissione di strumenti finanziari;

d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni;

e) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;

f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

## **Articolo 15**

### **Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente e, in mancanza di quest'ultimo, o in assenza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa tra i suoi componenti.

2. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea, indicare le modalità di votazione, regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali dell'Assemblea.

4. L'Assemblea può adottare un regolamento per disciplinare i suoi lavori, fermo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro

120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano. Di tali esigenze dovrà darsi conto in principio di relazione dell'organo amministrativo.

6. E' inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di gestione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, a condizione che nella richiesta siano indicati gli argomenti da trattare.

7. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato.

8. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 40% (quaranta per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato.

9. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato, quando si tratta di deliberare sulle seguenti materie: a) attività di pianificazione e controllo; b) approvazione dei Piani operativi triennali e Piano degli Investimenti; c) revisione e/o adeguamento del modello gestionale organizzativo della società.

10. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

11. Ad ogni modo: in caso di socio in conflitto d'interessi ed in ogni altro caso in cui il diritto di voto non può essere legalmente esercitato, per il calcolo del quorum necessario si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio che non esercita il diritto di voto.

**Articolo 16**

**Assemblee speciali**

1. Si riuniscono in assemblee speciali, al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:
  - a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;
  - b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile;
  - c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.
2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'Assemblea speciale.
3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

**Articolo 17**

**Impugnazione delle delibere Assembleari e diritti delle minoranze**

1. L'impugnazione delle deliberazioni Assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.
2. La convocazione e il rinvio dell'Assemblea di cui agli art. 2367 c.c. può essere richiesta dai soci che possiedono tante azioni pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale.
3. Il rinvio dell'Assemblea di cui all'art. 2374 c.c. può essere richiesto dai soci che possiedono tante azioni pari al 15% (quindici per cento) del capitale sociale.
4. L'azione sociale di responsabilità di minoranza, di cui all'art. 2393-bis c.c., può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

5. Tanti soci che rappresentino almeno il 15% del capitale sociale possono chiedere al Consiglio di gestione di essere informati sullo svolgimento degli affari sociali e di prendere visione, anche tramite professionisti di fiducia, dei libri sociali e dei documenti inerenti all'amministrazione. Il diritto di informazione e quello di accesso devono essere esercitati secondo buona fede e correttezza, in base ad un calendario concordato con il Consiglio di gestione, senza interferenze con l'ordinaria amministrazione della Società ed in virtù di un elenco dettagliato di documenti e notizie preventivamente trasmesso dal richiedente. I soci non hanno diritto di accedere alla documentazione, alle informazioni aziendali ed alle esperienze tecnico-industriali di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 e s.m.i<sup>1</sup>.

### **Articolo 18**

#### **Sistema dualistico e Consiglio di gestione**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di gestione e controllata da un Consiglio di sorveglianza, secondo il "sistema dualistico" disciplinato dagli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile. Il Consiglio di sorveglianza esercita anche la funzione di "controllo analogo congiunto" per conto degli Enti soci.
2. Il Consiglio di gestione è composto da tre membri, secondo quanto stabilito in occasione della nomina ed in base alla normativa vigente relativamente alle società partecipate da Enti pubblici. Agli stessi sarà riconosciuto il compenso previsto dalla apposita normativa di settore
3. La nomina dei componenti del Consiglio di gestione spetta all'Assemblea ordinaria dei soci.
4. I componenti del Consiglio di gestione durano in carica tre esercizi e si intendono scaduti alla data dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio inerente al terzo esercizio.
- 4-bis. I componenti del Consiglio di Gestione devono essere in possesso almeno del diploma di laurea magistrale, nonché di una documentata e pluriennale esperienza nel settore della gestione di aziende pubbliche e/o private.

5. Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di gestione e, se nominati, decadono dall'ufficio i componenti del Consiglio di sorveglianza e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.
6. I componenti del Consiglio di gestione sono rieleggibili.
7. I componenti del Consiglio di gestione sono revocabili dall'Assemblea dei soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.
8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più fra i componenti del Consiglio di gestione, purché non la maggioranza di essi, gli amministratori rimasti in carica provvederanno senza indugio a sostituire mediante cooptazione i componenti cessati.
9. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di gestione, gli amministratori rimasti in carica o, in loro vece, il Consiglio di sorveglianza, provvederanno senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei componenti cessati.
10. In entrambi i casi di sopravvenuta cessazione di alcuni fra i componenti del Consiglio di gestione, gli amministratori nominati mediante cooptazione, ovvero mediante nomina Assembleare, cesseranno alla data di scadenza degli amministratori rimasti in carica.
11. Il Presidente del Consiglio di gestione, in caso di perdurante mancanza di nomina da parte dell'Assemblea dei soci, viene nominato dai consiglieri del Consiglio di gestione nella prima adunanza dell'organo amministrativo.
12. Con le stesse modalità, il Consiglio di gestione o l'Assemblea possono nominare uno o più vice-presidenti con funzioni vicarie del Presidente.
13. Il Presidente del Consiglio di gestione:
  - a) convoca il Consiglio di gestione e ne fissa l'ordine del giorno;
  - b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; assicura adeguati flussi informativi tra il *management* e l'organo amministrativo e si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono

assunte le deliberazioni;

c) assicura l'informazione ai consiglieri circa le novità legislative e regolamentari che riguardano la Società, gli organi sociali ed il settore di attività; vigila sul rispetto delle norme di legge e di regolamento e sul rispetto dello statuto, sull'osservanza delle regole di governo della Società;

d) coordina i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni;

e) cura la diffusione e l'attuazione delle istruzioni, delle direttive e degli indirizzi impartiti dal Consiglio di sorveglianza nell'espletamento della funzione di controllo analogo interno.

14. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

15. L'Assemblea può stabilire di riconoscere ai componenti dell'organo amministrativo una somma da corrispondersi a titolo di incentivo per il conseguimento di obiettivi preventivamente determinati - per ciascun anno di carica - all'atto della nomina, oltre eventualmente ad un Trattamento di Fine Mandato (TFM). In caso di mancata determinazione dell'incentivo e/o del TFM, gli stessi devono intendersi rinunziati.

16. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche - fra cui il Presidente, il vice-Presidente e gli eventuali amministratori delegati - è stabilita dal Consiglio di gestione, sentito il parere vincolante del Consiglio di sorveglianza; il tutto sempre nel rispetto dei criteri e degli importi stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale di settore.

## **Articolo 19**

### **Adunanza e deliberazioni del Consiglio di gestione**

1. Il Consiglio di gestione si raduna nella sede sociale, oppure altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta

richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Consiglio di sorveglianza.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere inviato con qualsiasi mezzo di comunicazione, incluso il telefax e la posta elettronica, purché sia possibile provarne la spedizione o la consegna. Qualora il Presidente del Consiglio di gestione non provveda all'effettuazione della richiesta convocazione lungo un tempo protrattosi per almeno sette giorni, le formalità di convocazione, predisposizione, sottoscrizione, invio dell'avviso di convocazione, potranno essere effettuate da ciascun membro dell'organo amministrativo.

3. Il Consiglio di gestione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato), siano presenti anche con sistemi audio/video tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Consiglio di sorveglianza.

4. Le adunanze del Consiglio di gestione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di gestione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

**Articolo 20**

**Poteri e doveri del Consiglio di gestione**

1. L'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali e gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; i suoi componenti, in particolare:

- a) apportano alla Società le specifiche professionalità di cui sono dotati;
- b) conoscono i compiti e le responsabilità della carica;
- c) agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti;
- d) accettano la carica solo quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco eventualmente ricoperte in altre Società o enti;
- e) mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto.

2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;
- b) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza sociale;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- e) la riduzione del capitale sociale per perdite, se le azioni sono senza valore nominale;
- f) istituisce **n. 8 (otto) "Presidi di Prossimità Territoriale"**, approvandone il relativo Regolamento per lo svolgimento delle attività di pronto intervento e manutenzione presso i singoli Compensori di cui agli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione di Cooperazione, regolante i rapporti tra gli Enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. 3 e centri di interesse del Servizio Idrico

Integrato;

g) attività di pianificazione e controllo;

h) predisposizione dei piani operativi triennali e del Piano degli Investimenti;

i) revisione e/o adeguamento del modello gestionale organizzativo della società;

l) predisposizione del bilancio d'esercizio, dei piani di budget previsionali e consuntivi.

3. Il Consiglio di gestione opera nel rispetto degli indirizzi resi dal Consiglio di Sorveglianza e delle autorizzazioni date dall'Assemblea, ferma in ogni caso la responsabilità dei primi per gli atti compiuti. La violazione dei predetti indirizzi ed autorizzazioni costituisce giusta causa di revoca.

4. Gli Amministratori dovranno inviare al Consiglio di Sorveglianza un report trimestrale, nonché copia dell'ipotesi di bilancio di esercizio, del budget consuntivo e del programma annuale e triennale dell'attività della società per consentire l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 25.

5. Gli Amministratori dovranno inoltre inviare all'Autorità di Ambito, od all'Ente che subentrerà nelle funzioni di concedente il SII, tutti gli atti e documenti necessari per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo ed i poteri sostitutivi previsti dagli artt. 151 e segg. D.Lgs.n.152/2006, tra cui a titolo esemplificativo il Piano industriale ed i documenti di tipo programmatico, i bilanci di esercizio, relazione sull'andamento economico della società e sullo stato di attuazione degli investimenti. Più in generale gli Amministratori dovranno adempiere a tutti gli obblighi che saranno previsti a carico del gestore dalla convenzione di Gestione che sarà stipulata con l'Autorità concedente.

## **Articolo 21**

### **Presidente, Amministratori delegati.**

1. Il Presidente del Consiglio di gestione convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del

Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il Consiglio di gestione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, in relazione ai settori d'attività interna ed esterna, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione, quest'ultima nei limiti previsti dalla apposita normativa di settore. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

3. Gli Amministratori delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di gestione e al Consiglio di sorveglianza, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

4. A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla Società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni di qualunque tipo ai fini fiscali e previdenziali, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di tutti gli altri soggetti che entrino a contatto con la Società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, e così: adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che

si ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità di edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, a tal fine effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della Società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera, alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;

e) il conferimento dell'incarico per la redazione del modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di eseguire i dovuti adempimenti e di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare, l'Amministrazione Finanziaria, gli Istituti Previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti Locali e ogni altro Ente Pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

## **Articolo 22**

### **Rappresentanza sociale**

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al Presidente del Consiglio di gestione, previa (a meno che si tratti di agire o

resistere in giudizio nell'interesse della Società) deliberazione del Consiglio di gestione recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza;

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

2. L'organo amministrativo nomina il Direttore generale e, eventualmente, procuratori speciali. Esso può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi.

3. Il Direttore generale dovrà possedere i seguenti requisiti: a) possesso di diploma di laurea magistrale; b) specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private; c) esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni.

4. Il Direttore generale sarà considerato il capo del personale e coordinerà l'attività della Società esercitando le seguenti funzioni:

a) assiste all'Assemblea dei soci ed interviene alle riunioni del Consiglio di gestione;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di gestione;

c) propone al Consiglio di gestione la struttura e l'organizzazione dell'azienda;

d) provvede alle assunzioni, alle promozioni, alle revoche nonché a tutte le altre questioni relative al personale;

e) formula al Consiglio di gestione proposte per la formazione del bilancio di esercizio;

5. Il Direttore generale nomina i **Responsabili dei "Presidi di Prossimità Territoriale"** istituiti ai sensi del superiore art. 20, lett. f) e vigila sull'osservanza del relativo Regolamento approvato dal Consiglio di Sorveglianza. Il Direttore generale sceglie il Responsabile di Presidio fra i dipendenti della Società, ferma la sua responsabilità apicale per la corretta, efficiente ed efficace organizzazione del

Presidio stesso.

6. I **"Presidi di Prossimità Territoriale"** operano sotto il controllo e le direttive del Direttore generale per lo svolgimento delle attività tecnico-manutentive, delle esecuzioni di nuove opere, le analisi delle acque e dei reflui. In particolare: **a)** curano la manutenzione ordinaria; **b)** la direzione lavori, l'assistenza, il controllo e la vigilanza sulle ditte esterne relativamente ai nuovi interventi, alle attività di manutenzione straordinaria, alle attività di espurgo, a quelle di allaccio delle utenze ed a tutte le altre attività connesse alla corretta gestione del Servizio Idrico Integrato con l'obiettivo della qualità del servizio reso all'utenza; **c)** assicurano supporto tecnico ed informativo agli Uffici comunali competenti per le relazioni con il pubblico; **d)** per le acque destinate al consumo umano, effettuano il servizio periodico di assistenza al prelievo dei campioni da parte dei tecnici di laboratorio, oltre ad eseguire le analisi di routine in loco; **e)** per i reflui, effettuano il servizio periodico di prelievo dei campioni, eseguono le analisi di routine in loco, mentre, per le altre analisi, trasferiscono i campioni ai laboratori centrali.

7. Il Consiglio di gestione provvede a regolare i casi di eventuale assenza o impedimento del Direttore Generale.

### **Articolo 23**

#### **Consiglio di sorveglianza**

1. Il Consiglio di sorveglianza si compone di nove membri, scelti in modo da assicurare adeguata rappresentatività territoriale ai Comprensori di cui agli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. 3 e designati dai Sindaci dei Comuni Capo-Comprensorio ai sensi dell'art. 2409-duodecies, co. 4, c.c., almeno uno dei componenti il Consiglio di Sorveglianza deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza è di diritto il Presidente della Provincia Regionale di Messina, il quale, per singoli atti o riunioni, potrà delegare un componente della Giunta provinciale.

3. Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di sorveglianza e, se nominati decadono dall'ufficio, i componenti del Consiglio di gestione e coloro che si trovano nelle altre condizioni previste dall'articolo 2409-duodecies, commi 10 e 11, c.c.

4. I membri del Consiglio di sorveglianza durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio inerente al terzo esercizio della loro carica) e sono rieleggibili.

5. Il Consiglio di sorveglianza, che deve riunirsi almeno ogni sessanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere inviato con qualsiasi mezzo di comunicazione, incluso il telefax e la posta elettronica, purché sia possibile provarne la spedizione o la consegna. Qualora il Presidente del Consiglio di sorveglianza non provveda all'effettuazione della convocazione lungo un tempo protrattosi per almeno sette giorni dalla scadenza periodica, le formalità di convocazione, predisposizione, sottoscrizione, invio dell'avviso di convocazione, potranno essere effettuate da ciascun membro dell'organo di controllo.

6. Il Consiglio di sorveglianza è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

7. Le adunanze del Consiglio di sorveglianza possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell' adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il Presidente e il soggetto verbalizzante.

8. Spetta ai componenti del Consiglio di sorveglianza esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d'ufficio. L'Assemblea ordinaria dei soci può stabilire, per il Presidente del Consiglio di sorveglianza, il riconoscimento di una indennità di carica e, per i singoli componenti, un gettone di presenza determinato secondo le vigenti norme di legge in materia.

#### **Articolo 24**

##### **Poteri del Consiglio di sorveglianza**

1. Spetta al Consiglio di sorveglianza:

a) esercitare la funzione di "controllo analogo congiunto" secondo quanto stabilito dal presente statuto;

b) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;

c) riferire per iscritto almeno una volta all'anno all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;

d) approvare tutte le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari della Società predisposti dal Consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità dei componenti di questo per gli atti compiuti;

e) svolgere tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente statuto, ivi inclusa l'approvazione del bilancio della società ai sensi dell'art. 2409-terdecies, co., lett. b), c.c.

f) controlla il rispetto e l'esatta esecuzione degli obblighi conseguenti alla Convenzione di gestione del SII sottoscritta con l'Autorità d'Ambito n° 3 Messina.

### **Articolo 25**

#### **Funzione di "controllo analogo congiunto"**

1. L'affidamento diretto di servizi pubblici locali relativi alle attività previste nell'oggetto sociale comporta l'applicazione di meccanismi di "controllo analogo e congiunto" ai sensi della vigente normativa.

2. La Società gestisce i servizi pubblici locali relativi al servizio idrico integrato in via esclusiva a favore degli azionisti ed in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza degli azionisti.

3. Gli Enti soci esercitano congiuntamente i poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione del Servizio Idrico Integrato per il tramite dell'attività del Consiglio di sorveglianza, il quale a sua volta espleta tale funzione in applicazione dell'art. 2409-terdecies, comma 1, lett. f-bis), del codice civile.

4. Il Consiglio di sorveglianza, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento della Società in materia di amministrazione e controllo, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti del Consiglio di gestione ai fini dell'esercizio del "controllo analogo congiunto" sullo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Locali soci, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale della Società e, in particolare, è titolare delle seguenti poteri e funzioni:

a) definisce in modo vincolante le linee guida degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società con emanazione di direttive generali ai fini della successiva attività del Consiglio di amministrazione;

b) controlla e sovrintende sull'attuazione, da parte del Consiglio di gestione, degli

- indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società e delle relative direttive generali;
- c) prescrive al Consiglio di gestione le misure atte a garantirne l'attuazione;
- d) valuta e/o formula, in modo vincolante: (i) decisioni relative a modifiche nello svolgimento del Servizio Idrico Integrato oggetto di affidamento diretto, nonché l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi; (ii) proposte sulle tariffe e sui prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità; (iii) proposte di modifica del capitale sociale della Società; (iv) proposte di costituzione di Società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società nonché di acquisizioni e dismissioni di immobili, di impianti, di rami di azienda e di partecipazioni;
- e) esprime il proprio parere vincolante sul piano degli investimenti annuale o pluriennale;
- f) esprime il proprio parere vincolante sugli investimenti che comportano un indebitamento superiore a cinque volte il capitale sociale;
- g) esprime il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di gestione e sulla eventuale nomina dei direttori;
- h) propone la convocazione dell'Assemblea nelle materie di sua competenza;
- i) verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla Società ed il suo concreto funzionamento in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale, riferendo per iscritto all'Assemblea, almeno due volte all'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;
- l) formula richieste di informazioni al Consiglio di gestione in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato oggetto di affidamento diretto;
- m) informa costantemente gli Enti soci in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche;
- n) adotta, ove ritenuto necessario, un regolamento di funzionamento e di disciplina

dei rapporti con il Consiglio di gestione;

o) esercita poteri di vigilanza, ispezione e controllo, senza però ostacolare la gestione ordinaria della Società; il tutto, ferme le prerogative di ispezione e controllo dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Messina.

5. Tutti i sopradetti pareri vincolanti e le attività a contenuto autorizzativo dovranno essere motivati e resi entro il termine di volta in volta assegnato, per ciascun parere o autorizzazione, dal Consiglio di gestione e, comunque, non inferiore ad otto né superiore a quindici giorni lavorativi. In caso di superamento del termine assegnato, senza che il parere o l'autorizzazione richiesti siano stati esitati, questi si intenderanno favorevolmente resi.

#### **Articolo 26**

##### **Controllo contabile**

1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile , o da una Società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministro della Giustizia, entrambi nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina il compenso.

2. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della Società.

#### **TITOLO IV**

##### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

#### **Articolo 27**

##### **Bilancio e utili**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di gestione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della

gestione sociale.

2. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno accantonati in apposita riserva non distribuibile fra i soci, ma utilizzabile esclusivamente per l'effettuazione di nuovi investimenti, per il miglioramento dei servizi resi e, su deliberazione dell'Assemblea straordinaria, per il ripianamento di eventuali perdite d'esercizio.

#### **Articolo 28**

##### **Versamenti e finanziamenti dei soci**

1. Il finanziamento dei soci a favore della Società con diritto alla restituzione della somma prestata potrà essere effettuato esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.
2. I finanziamenti potranno essere non proporzionali alle quote di partecipazione possedute dai soci.
3. Il finanziamento dei soci è fruttifero di interesse a meno che l'Assemblea dei soci non deliberi diversamente e rappresenterà un debito per la Società.
4. I versamenti in conto capitale o a fondo perduto che i soci potranno eseguire saranno essenzialmente infruttiferi e concorreranno a formare il patrimonio netto della Società.

#### **TITOLO VII**

##### **SCIoglimento E DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 29**

##### **Scioglimento**

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori, che non potranno essere più di tre;
  - b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
  - c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
  - d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
  - e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
2. Il Consiglio di Sorveglianza rimane in carica per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

### **Articolo 30**

#### **Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia giudiziaria, il foro competente è dato dal Tribunale di Messina, con esclusione di ogni altro foro concorrente.

### **Articolo 31**

#### **Disposizioni generali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

### **Articolo 32**

#### **Adeguamento alla normativa sopravvenuta**

1. La Società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti, anche regolamentari, alla normativa sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi pubblici locali.
2. In ogni caso, le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, le facoltà ed i diritti degli Enti soci e del Consiglio di sorveglianza relativamente all'esercizio del "controllo analogo congiunto".

3. Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente atto dovesse emergere una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del "controllo analogo congiunto" sulla Società da parte degli Enti soci - anche per effetto di disposizioni di legge od orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti -, il Consiglio di sorveglianza e/o il Presidente del Consiglio di gestione proporranno senza ritardo le modifiche ritenute più opportune al fine di apportare gli opportuni adeguamenti statutari e/o regolamentari.

\* \* \*

**Allegato B Ripartizione quote del Capitale sociale della Compagnia delle Acque Pubbliche per la Gestione del Servizio Idrico nella Provincia di Messina SCPA**

Da	a	Enti Locali		Quota unitaria delibera 2003		Totale Quote	Quota unitaria	Totale Quote	Quote 2012	Quote 2013	Quote 2014	Quote 2015
		Numero	Numero	Numero	Numero							
Abitanti residenti 2010												
0	1000	23	1	23	0,3%	23	0,3%	6,6%	2.857	7.143	5.714	5.714
1000	2000	26	2	52	0,6%	52	0,6%	14,9%	5.714	14.286	11.429	11.429
2000	5000	37	3	111	0,9%	111	0,9%	31,7%	8.571	21.429	17.143	17.143
5000	10000	14	6	84	1,7%	84	1,7%	24,0%	17.143	42.857	34.286	34.286
10000	30000	5	7	35	2,0%	35	2,0%	10,0%	20.000	50.000	40.000	40.000
30000	50000	2	10	20	2,9%	20	2,9%	5,7%	28.571	71.429	57.143	57.143
50000	oltre	1	20	20	5,7%	20	5,7%	5,7%	57.143	142.857	114.286	114.286
Provincia di Messina		1	5	5	1,4%	5	1,4%	1,4%	14.286	35.714	28.571	28.571
<b>TOTALE</b>		<b>109</b>		<b>350</b>		<b>350</b>		<b>100%</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>